

CONVENZIONE TRA INPS E CONFIMPRESE ITALIA (CONFIMPRESE - Confederazione Sindacale Imprenditoriale) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE ASSUNTRICI DI MANODOPERA E DEI PICCOLI COLONI E COMPARTICIPANTI FAMILIARI (P.C.C.F.), AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.

L'anno 2014, il giorno 3 del mese di febbraio, in Roma,



### LE SOTTOSCRITTE PARTI

- il Dott. ANTONIO MASTRAPASQUA, nato a Roma (RM) il 20 settembre 1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, nella sua qualità di Presidente, in forza del D.P.R. del 30 luglio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 3 settembre 2008 e dell'art. 21, co. 9 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, come tale, legale rappresentante, a norma dell'art. 3, co. 3, del D. Lgs. n. 479 del 30 giugno 1994 dell'“**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**”, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587;  
(in appresso anche più brevemente “Istituto” o “INPS”);

- il Sig. GUIDO D'AMICO, nato a Roma (RM) il 10/01/1960, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale Presidente e, dunque, legale rappresentante di “**CONFIMPRESE - Confederazione Sindacale Imprenditoriale**” o in forma abbreviata “**CONFIMPRESE ITALIA**”, con sede in Roma, via Veturia n. 45, codice fiscale 96347340588, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente Statuto associativo;  
(in appresso anche più brevemente “**CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale)**” o, congiuntamente a “INPS”, le “Parti”);



premesso

- che l'art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334, prevede che il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU), previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può assumere, per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, la riscossione dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti stipulando, all'uopo, apposita convenzione;
- che per effetto dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, l'INPS è subentrato allo SCAU anche nella gestione delle convenzioni predette;

visti:

- la determinazione n. 200 del 20 dicembre 2013;
- l'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n.334;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali;
- le note n. 0010065 del 06/05/2013 e n. 0007241 del 15/05/2013, con le quali il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;

considerato

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

si conviene quanto segue :



## Art.1

Ai sensi dell'art.11 della legge 12 marzo 1968 n.334, la CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale) affida all'INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, del contributo associativo facente carico alle aziende assuntrici di manodopera e ai p.c.c.f. (piccoli coloni e compartecipanti familiari) aderenti alla medesima Associazione.

## Art.2

La riscossione del contributo associativo a favore delle Associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.

L'INPS, a tal fine, indicherà sull'avviso di pagamento, anche l'ammontare del contributo dovuto all'Associazione, facendo esplicita menzione della diversa natura di quest'ultimo con la indicazione " contributo associativo CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale)".

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

## Art.3

L'identificazione dei soggetti indicati nell'art.1, avverrà con le seguenti modalità:

La CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale) sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS Sede Centrale (Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici), che ne rilascerà ricevuta, alla data del 10 gennaio e per la parte residua, entro il 30 marzo, i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli



associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione ovvero hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.

I supporti telematici dovranno contenere l'identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell'impresa, nonché :



- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- codice fiscale e partita I.V.A;
- denominazione completa dell'impresa e del suo titolare;
- codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, dopo aver provveduto all'abbinamento, provvederà a rendere disponibili per le Strutture INPS competenti per territorio, l'intero contenuto dei supporti telematici affinché provvedano alla conferma sulla base delle deleghe presenti in sede, anche per i nominativi di coloro per i quali non è stato trovato abbinamento, in quanto potrebbe trattarsi di soggetti di nuova iscrizione.

Per coloro che all'atto della verifica finale non risultino presenti negli archivi dell'Istituto, non si provvederà all'emissione dei Modd. F24 e quindi alla riscossione della quota associativa. Qualora l'Associazione voglia riproporre il nominativo per l'anno successivo, dovrà reiterarne l'inserimento nei supporti telematici.



La CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale), contemporaneamente all'invio dei supporti telematici alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, una "delega" alla riscossione delle quote associative sottoscritta dal singolo socio secondo un testo concordato con l'INPS, che deve in ogni caso contenere il consenso informato dell'interessato al trattamento dei dati che lo riguardano e, in particolare, alla comunicazione dei dati all'Associazione da parte dell'INPS.



Nell'ipotesi in cui pervengano all'INPS due deleghe in favore di diverse organizzazioni sindacali, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta agli uffici dell'INPS, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga revoca esplicita di quella precedente.

La sottoscrizione della "delega" sarà controfirmata e timbrata dal responsabile della CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale) con il timbro dell'Organizzazione.

gp

Ciascuna "delega" dovrà, fra l'altro, contenere il consenso alla riscossione dei contributi associativi attraverso gli stessi strumenti utilizzati dall'INPS per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Entro il 30 settembre sarà fornito all'Associazione l'elenco generale delle quote inserite nei Modd. F24, con la distinta dei soggetti interessati divisi per Struttura territoriale INPS di competenza.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i supporti telematici o le "deleghe", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.



#### Art.4

Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e la CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale) ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell'associato, deve essere inoltrata direttamente dall'Associazione previa autorizzazione esplicita inserita nel testo della delega.

 Con le modalità fissate dal precedente art.3 saranno notificate alle Strutture INPS anche le revoche delle "deleghe".

La revoca della delega produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo, se inviata alla Sede INPS di competenza dopo il 30 marzo, data ultima per consentire l'armonizzazione delle varie procedure.

Tuttavia, nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulti pervenuta, procederà all'acquisizione della revoca stessa.



#### Art.5

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Associazione è tenuta a comunicare all'INPS le eventuali modifiche, da valere per l'intero anno, della misura del contributo associativo sindacale.

#### Art.6

Qualora il contribuente non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori richiesti, l'intero ammontare di quanto versato sarà attribuito innanzi tutto a scomputo di quanto



dovuto per contributi previdenziali, mentre l'eventuale eccedenza verrà considerata come versata per il contributo associativo sindacale.

#### Art.7

La CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale) si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossioni dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. (piccoli coloni e compartecipanti familiari), sono stati stabiliti, con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2011.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento ad Associazioni sindacali € 2,18
- Gestione revoca e annullamento deleghe sindacali € 1,98

La variazione annuale di costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico della CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale), oltre alle spese, anche ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. La CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale) si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.



#### Art.8

L'INPS - Sede Centrale - entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge, corrisponderà alla CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale) un acconto determinato applicando, all'importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi, risultanti dal flusso finanziario di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi posti in riscossione per ciascuna emissione, la percentuale sarà ridotta di due punti.

Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e delle imposte dovute per legge.

#### Art.9

Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'INPS trasmetterà alla CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale) un prospetto riepilogativo, relativo all'anno precedente, nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con l'Associazione afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l'acquisizione dei Modd. F 24 nonché:

- l'importo annuo delle somme imposte;
- l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai Modd. F24 elaborati suddivisi per singola provincia;
- l'elenco dei soggetti associati, che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
- l'eventuale conguaglio.



I rapporti finanziari verranno definiti per ogni singola emissione, quando risulteranno elaborati i Modd. F24 riscossi per l'emissione medesima.

Contestualmente l'INPS trasmetterà all'Associazione apposito rendiconto dal quale risulterà:

- l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l'emissione in riferimento, in relazione ai quali sono stati trasmessi i supporti informatici;
  - l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente;
  - gli acconti corrisposti per l'emissione contributiva in riferimento;
- l'eventuale conguaglio.



Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a effettuare i conguagli.

#### Art. 10

I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, si instaureranno direttamente tra l'Associazione ed i soggetti passivi del rapporto contributivo.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente convenzione; in particolare la CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale) è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese ed onorari che dovesse eventualmente sostenere in dipendenza di controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.



L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'Associazione.

Art. 11

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Imprenditoriale) dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), almeno 90 giorni prima della scadenza.

Si procederà alla revisione dell'accordo a richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto.

Roma, 3 febbraio 2014

Il Presidente dell'INPS

Dott. Antonio Mastrapasqua



Il Rappresentante legale

Confimprese Italia

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3, art.4, art.7, art. 10; art. 13.

IL Rappresentante legale  
Confimprese Italia

